

A. LOIODICE-M. VARI (curr.), *Giovanni Paolo II. Le vie della giustizia. Itinerari per il terzo millennio. Omaggio dei giuristi a Sua Santità nel XXV anno di pontificato*, Bardi-Libreria Editrice Vaticana, Roma 2003*.

Por ANTONIO RUGGERI**

La raccolta di scritti che ora si presenta, omaggio di centinaia di giuristi di tutto il mondo a Giovanni Paolo II, testimonia, pur nella varietà degli oggetti di studio, degli orientamenti metodici, degli esiti ricostruttivi, un comune sentire: quello per cui il diritto, inteso sia come pratica che come riflessione teorica sulla stessa, laddove non si rinchioda superbamente in se stesso bensì si orienti verso la religione e si faccia dalla stessa alimentare e sorreggere, è in grado di offrire il meglio di sé per l'ottimale appagamento, alle condizioni storicamente date, dei bisogni elementari e più impellenti dell'uomo. Un appagamento che, dunque, richiede la feconda convergenza e la costante, seppur alle volte non poco faticosa, sinergia di diritto e religione. Nessuno dei due termini della relazione, insomma, senza rinunciare alla propria complessiva specificità, può fare a meno dell'altro; la stessa religione, pur avendo un fondamento extraterreno, solo discendendo dal cielo alla terra e, in qualche modo, «umanizzandosi», si realizza appieno, siccome «dono» essa stessa fatto all'uomo e per l'uomo.

I contributi qui riuniti attestano tutti, sia pure da angolazioni e con accenti diversi, che il diritto può (e deve) offrire un servizio alla religione, in vista della realizzazione del disegno di salvezza; ma che ciò è appunto possibile alla sola condizione che il diritto si disponga a farsi prendere per mano dalla religione e, dalla stessa fermamente guidato, si avvii con passo deciso lungo il suo quotidiano, affannoso cammino.

Le venticinque sezioni in cui si articolano gli scritti rendono, già solo coi loro titoli, la straordinaria ampiezza e ricchezza del magistero di Giovanni Paolo II, che copre l'intero campo della riflessione giuridica, persino nei suoi «settori» più «nuovi» o di più recente esplorazione, quale il sesto (dedicato alla genetica ed alle biotecnologie), il sedicesimo (comunicazione) e il diciassettesimo (ambiente, qualità della vita e tempo libero).

Va al riguardo fatta una preliminare avvertenza. Gli ambiti suddetti non sono — come dire? — precostituiti *in rerum natura*, al pari dei fenomeni studiati dalla fisica o dalla chimica. I campi e, al loro interno, gli oggetti, sia che vengano in

* Los coordinadores de esta monumental obra son los Profesores Aldo Loiodice y Massimo Vari. El Profesor Loiodice es Catedrático (*Professore Ordinario*) de Derecho constitucional en la Universidad de Bari. Director del Área de Derecho público del Departamento institucional de la Facultad de Derecho de Bari. En la actualidad es Consejero nacional forense, habiendo sido con anterioridad miembro del Consejo Nacional de Investigación y del Consejo Superior de la Administración Pública. El Profesor Vari es Vicepresidente Emérito de la *Corte Costituzionale* y Presidente de Sección del Tribunal de Cuentas. Profesor de Derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la LUISS (Universidad Libre Internacional de Estudios Sociales Guido Carli) de Roma. Profesor asimismo de Justicia constitucional en la Facultad de Derecho de la LUMSA (Universidad Libre *Maria Santissima Assunta*) de Roma. Profesor invitado de la Universidad Externado de Colombia. (*Nota del Director del Anuario*).

** Catedrático (*Professore Ordinario*) de Derecho constitucional de la Universidad de Messina, en la que dirige el Departamento de Ciencias Iuspublicísticas «Temistocles Martines». Profesor visitante, entre otras muchas, de las Universidades de Atenas y Salónica. Ha sido miembro de la directiva de la Asociación Italiana de Constitucionalistas y en la actualidad es Codirector de la *Rivista de Diritto Costituzionale*.

rilievo in quanto regolati dal diritto che per la riflessione sugli stessi compiuta dai teorici, sono pur sempre delle «invenzioni» dell'uomo; come tali, possono essere fatti e disfatti, secondo peculiari, mutevoli esigenze. Lo stesso diritto nel suo insieme è una «invenzione» dell'uomo: certo, non capricciosa o casuale, siccome comunque volta all'appagamento di bisogni realmente avvertiti («scienza pratica» lo definiva efficacemente S. Pugliatti), ma pur sempre appunto un'«invenzione». Questo spiega come sia possibile col tempo abbandonare un campo dapprima intensamente coltivato e passare ad altro precedentemente non sfruttato o, addirittura, inesistente, per la cui descrizione si richieda alle volte il ricorso a parole nuove, sconosciute alle generazioni passate.

Ora, a me pare che la prova più sicura, inequivocabile, del segno lasciato dal magistero di Giovanni Paolo II nella formazione dei giuristi, specie — vorrei dire — di quelli delle più giovani leve —, sia data dalla spinta che da esso è venuta per l'esplorazione di campi dapprima scarsamente coltivati e, allo stesso tempo, per lo studio in modo profondamente rinnovato, rigenerato, dei vecchi.

La svolta è, insomma, di *metodo*, prima ancora che di contenuti, della riflessione giuridica; e a me sembra che, da questa prospettiva, tutti gli scritti, nessuno escluso, pur nella varietà della loro complessiva caratterizzazione, possano essere adottati a conferma di quest'assunto: in modo particolarmente indicativo, davvero emblematico, ovviamente quelli della prima sezione, dedicata a «interpretazione e metodo giuridico». Si sbaglierebbe, tuttavia, di grosso chi pensasse che solo gli autori dei contributi riuniti in questa sezione abbiano colto il senso complessivo della lezione papale sul metodo. All'opposto, il metodo giusto — solevano dire antichi, non dimenticati maestri — lo si vede proprio da come è messo in pratica, piuttosto che dalle astratte professioni di fede ad esso tributate; e mi piace qui rammentare la critica,

ironica e pungente, rivolta da G. Radbruch a riguardo dell'accumulo degli studi sul metodo: «come tutti gli uomini, che si tormentano con l'autosservazione, sono per lo più uomini ammalati, così di solito le scienze, che hanno motivo di occuparsi con la loro dottrina del metodo, sono scienze ammalate; l'uomo sano e la scienza sana non sono soliti saper molto su se stessi» (*Introduzione alla scienza del diritto*, IX ed., tr. it. di D. Pasini e C.A. Agnesotti, Torino 1961, 360).

Il vero è che la riflessione di Giovanni Paolo II è tutta quanta una lezione ininterrotta, estesa ed intensa allo stesso tempo, sul metodo. Penso ora a quanti — e sono tanti... — hanno da vari punti di vista insistito sul bisogno indisponibile di recuperare l'etica al diritto, di far volgere il secondo (se del caso, obbligandolo) verso la prima, sì da farsi da essa profondamente, beneficamente «impressionare» e, senza sosta, riconformare nella sua stessa struttura costitutiva.

Il diritto non ha, dunque, alcun senso — questa mi pare la nota comune agli scritti che ora si presentano — laddove si avvolga in modo autoreferenziale in se stesso, ritenendo di poter fare tutto da solo, senza alcun ausilio proveniente *ab extra* (e, part., dall'alto). Di contro, il significato più genuinamente espressivo dell'esperienza giuridica (e, di riflesso, della riflessione teorica sopra la stessa) sta nel suo aprirsi verso ciò che è fuori di sé, attraendo a sé e *quodammodo* «metabolizzando» il patrimonio di «materiali» e fini-valori che viene dalla morale e, ulteriormente specificando, dalla morale cristiana.

Così facendo, il diritto non si snatura e distorce ma, anzi, si realizza ed appaga interamente, ricevendo dalla morale religiosamente orientata indicazioni su come guardare alle contraddizioni del mondo, ripianare i conflitti, servire l'uomo e la società. Uno solo è il sistema (o «metodo») perché ciò sia fatto nel migliore dei modi, una sola la «tecnica» perfettamente adeguata allo scopo: il dono gratuito e

gioioso, pieno, solidale. Non a caso, la solidarietà, che nella *Rerum novarum* è chiamata «amicizia», in prospettiva laica può esser vista come un dovere la cui osservanza è dall'ordinamento giuridico categoricamente imposta (art. 2 cost.); ma è solo in prospettiva religiosa che essa s'innalza e perfeziona, convertendosi in *fraternità*, nella sua più densa ed espressiva accezione, quale sentimento che, movendo da un impulso interiore irresistibile, si fa azione al servizio dell'altro. Rileggere, da giuristi credenti, il dovere di solidarietà in siffatta sua accezione di «*solidarietà fraterna*» può dar modo alla formula costituzionale di sprigionare fino in fondo le energie vitali nella stessa racchiuse, caricandosi di sensi e vantando pretese di realizzazione inusuali, non avvertite (né avvertibili) dall'angolo visualmente meramente laico.

La via che congiunge il diritto alla religione è, dunque, una sola, quella dell'amore, indicata dall'Uomo sulla croce e che, nel magistero di Giovanni Paolo II, è rappresentata e rimarcata in mille modi diversi, pur nella sua immutabile identità che si realizza nel tempo ma che naturalmente si proietta oltre il tempo stesso.

Quali che siano i campi di esperienza giuridica toccati dall'insegnamento papale ed i più impellenti bisogni che sugli stessi si manifestano, uno solo è il tema portante, quello dell'amore incondizionato, totale, che da se medesimo si alimenta e ricarica senza sosta.

Nell'enciclica *Dives in misericordia*, il Papa ci dice che l'unico modo per dar vita ad un mondo più umano è la pratica dell'amore misericordioso, così come sta scritto nel vangelo. Come rammenta B. Sitek, «elemento costitutivo di quest'amore è il perdono» (sul cui mirabile, suggestivo significato si è efficacemente intrattenuto anche G. Conso). Il perdono è fondamento primo ed ultimo di quella «civiltà dell'amore» la cui costruzione ed il cui mantenimento richiedono lo sforzo congiunto, poderoso, solidale delle istituzioni governanti e — soprattutto — di

ciascun essere umano: una «civiltà dell'amore» che fa tutt'uno con la pace per un verso, la giustizia per un altro (temi entrambi su cui martellante, inesausto, è l'insegnamento papale e su cui moltissimi sono gli interventi in seno all'opera ora presentata).

Si spiega in questa luce il richiamo, ugualmente incessante e vigoroso, alla dignità dell'uomo («immagine visibile del Dio invisibile»: *Centesimus annus*, n. 44). Intesa come «bene» non soggetto a trattative o mediazioni, bensì come «valore supercostituzionale» (A. Ruggeri-A. Spadaro), metro per ogni «bilanciamento» autenticamente mediano ed equilibrato di interessi confliggenti, la dignità funge da leva formidabile che solleva il mondo dalle sue miserie, portando ciascun essere umano, a partire dai più piccoli, all'abbraccio amorevole di Dio. La dignità si pone, insomma, quale il senso ultimo, profondo, del bisogno, costantemente inappagato e però costantemente proteso alla ricerca del proprio appagamento, di «umanizzazione» del diritto, quale può in apprezzabile misura aversi unicamente nella tensione della pratica giuridica verso il «bene» (o valore) senza tempo dell'amore, nella rigenerazione costante dell'una alla luce del secondo e nella traduzione ed immedesimazione di questo in quella. Ciò che può aversi unicamente alla condizione che la persona umana davvero si ponga come la «pietra d'angolo» dell'edificio giuridico, secondo l'efficace immagine di G. La Pira, rammentataci anche da V. Tondi della Mura: quella persona su cui Giovanni Paolo II ha fissato lo sguardo all'inizio del Suo pontificato (ma, vorrei dire, sin dall'inizio del suo impegno missionario nel mondo), senza più distoglierlo. «Ancora e sempre: l'uomo» (*Redemptor hominis*, III, 5) non è uno slogan ad effetto; è un imperativo categorico bisognoso di farsi pratica vivente e vivificante, giuridica e non, che cattura le coscienze e le rende inquiete per la consapevolezza dello stacco, che per molti di noi è fonte di vero e proprio sgo-

mento, tra il progetto di vita consegnatoci dall'Altissimo (ed al quale il Papa giorno dopo giorno ci richiama) e le sue limitatissime, povere realizzazioni.

Le suggestioni offerte dal magistero papale non rimangono poi confinate al solo piano, per vasto che sia, delle questioni di diritto sostanziale, quelle — per intenderci — che hanno il loro più diretto ed immediato punto di riferimento nella prima parte della nostra Carta costituzionale.

Il timbro della voce di Giovanni Paolo II è ugualmente chiaro e forte nel campo dell'organizzazione (su ciò, v. part. gli scritti della sezione terza). Ciò che ha la sua sintesi maggiormente espressiva nella efficacissima sottolineatura del *valore del sistema democratico*, un sistema nei cui riguardi il Papa non cela la sua preferenza (tra gli altri, part. U. De Siervo), e, allo stesso tempo, nell'avvertimento, anch'esso insistente e vigoroso, a guardarsi dai rischi di una *democrazia senza valori* (su di che si è specificamente intrattenuta L. Carlassare), come tale suscettibile di convertirsi «facilmente in un totalitarismo aperto o subdolo» (dal *Discorso del Papa al Parlamento italiano* del 14 novembre 2002).

La democrazia, per una sua accezione assiologicamente qualificata, nella quale da tempo mi riconosco, una volta illuminata dalla fede, non si risolve — come invece talora si pensa, in prospettiva meramente laica, anche dalla più accreditata dottrina — nella sola partecipazione dei governati al governo della cosa pubblica, la massima possibile alle condizioni storicamente date, ma è azione integrata di apparato e comunità orientata verso la solidarietà (e, per ciò stesso, verso la piena, effettiva salvaguardia della dignità). Un'accezione — come dire? — «neutra» della democrazia, quale «tecnica» o modo di essere dell'organizzazione, coglie, una volta di più, unicamente la crosta del fenomeno, non pure l'essenza; e,

a conti fatti, ne deforma il senso: che, invece, può essere recuperato e fino in fondo apprezzato solo se il concetto è *eticamente orientato e connotato*, vale a dire se il valore della democrazia è riguardato nel suo fare «sistema» con gli altri valori fondanti l'ordinamento (a partire, appunto, da quelli inerenti la persona umana), così come illuminati dalla fede e, per il tramite di questa, commutati in diritto vivente.

L'insegnamento papale non si arresta, tuttavia, alla mera indicazione dei «modelli» di organizzazione o di azione. Nuovamente, il maggior rilievo per l'aspetto metodologico viene dall'ammonimento, vigorosamente rivolto a studiosi ed operatori, a non fermarsi alle astratte, stanche enunciazioni di buoni principi bensì a guardare al modo reale di atteggiarsi degli istituti osservati (indicazione di metodo, questa, particolarmente chiara e ferma per ciò che attiene al riconoscimento ed alla tutela dei diritti fondamentali). Ancora una volta, dunque, l'invito pressante è ad andare oltre la superficie dei «materiali» giuridici, le loro fredde apparenze, per penetrare piuttosto a fondo nell'esperienza, offrendo le indicazioni più opportune perché sia corretta e rivoltata all'insegna del valore universale della dignità dell'uomo (su ciò, part., la quarta sezione).

Anche per questo verso, si vede bene come l'indirizzo metodico consigliato dal Papa ai giuristi sia nel senso di rifuggire da ogni sterile e vuoto dogmatismo e di forgiare piuttosto schemi d'inquadramento e strumenti adeguati ai bisogni reali dell'uomo. Per far ciò, abbiamo davvero tutti da ripetere col salmista: «Donaci, o Dio, la sapienza del cuore», sì da conformarci naturalmente a quel canone (metodico, appunto) di servizio, che sollecita ciascuno di noi a mettersi all'ultimo posto, per stare accanto agli ultimi, nella fiduciosa speranza di poter un giorno essere tutti, ugualmente, chiamati come «primi».